



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL DECRETO
DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 24 OTTOBRE 2025, N. 200.**

ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

Il presente avviso è volto all'assegnazione delle risorse atte alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di accessibilità universale e fruibilità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli Enti locali, per la realizzazione di interventi su edifici pubblici di proprietà ospitanti scuole statali o paritarie, possono presentare richiesta di finanziamento per gli interventi di seguito riportati:

Interventi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche effettuati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n°503 “*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*” e succ. mm. ii. e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*” e succ. mm. ii. così come previsto al comma 1 dell'art. 82 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380.

Ciascun Ente locale può presentare, a pena di inammissibilità e secondo i criteri di seguito indicati, una sola candidatura di finanziamento (al massimo due interventi pena esclusione), relativa ad un solo edificio (un solo codice edificio) **per un importo massimo di € 120.000,00 comprensivo di I.V.A.**, per interventi riconducibili all'eliminazione delle barriere architettoniche, così come qualificate dalla disciplina vigente.

Gli interventi che potranno essere realizzati devono assicurare/adeguare l'accessibilità nell'edificio oggetto di candidatura e riguardano le seguenti tipologie:

- accessibilità verticale garantita a 3 livelli o più, intendendo i livelli entro e fuori terra ad esclusivo uso scolastico;
- accessibilità verticale garantita a 2 livelli, intendendo i livelli entro e fuori terra ad esclusivo uso scolastico;
- accessibilità orizzontale (anche garantendo accessibilità di tipo percettivo sensoriale etc.) tra ambienti ad esclusivo uso scolastico.

Sono ammissibili, esclusivamente, le spese indicate nel quadro economico di progetto (sia lavori, sia somme a disposizione) riconducibili alle tipologie di interventi sopra citate.

Sono ammessi eventuali cofinanziamenti per ulteriori opere, aventi le medesime finalità, che non trovano copertura con il presente avviso ministeriale. In tale caso, il finanziamento ministeriale dovrà, comunque, risultare prevalente, dal punto di vista economico. In ogni caso la somma complessiva tra il finanziamento Ministeriale e il cofinanziamento dovrà essere al massimo pari a € **200.000,00** comprensivo di I.V.A..

L'eventuale cofinanziamento da parte dell'Ente, in fase di candidatura, dovrà essere comprovato, una volta pubblicata la graduatoria definitiva, **a pena di revoca/decadenza**, mediante l'invio di documentazione giustificativa attestante l'impegno della spesa inerente al cofinanziamento dichiarato.

Ai fini della presentazione della candidatura è richiesto, a pena di inammissibilità, almeno il D.I.P. (documento di indirizzo della progettazione) redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, approvato con delibera dell'Amministrazione proponente entro la data di trasmissione della candidatura. In fase di candidatura dovranno essere indicati gli estremi dell'atto di approvazione del livello progettuale di cui si è in possesso.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Gli Enti locali interessati devono far pervenire, a pena di inammissibilità, tramite il legale rappresentante, la propria candidatura attraverso la procedura informatica raggiungibile al seguente indirizzo **<https://barriere-architettoniche.indire.it>**.

Dopo aver inserito i dati richiesti cliccando sul tasto “Scarica riepilogo PDF” viene scaricata l'istanza con il riepilogo dei dati inseriti in formato pdf, il cui fac-simile è allegato al presente avviso. Tale modulo dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell'Ente con firma digitale elettronica nel formato P7M o, in alternativa, nel formato PADES e dovrà essere caricato e trasmesso nell'apposita sezione della piattaforma.

Come anticipato, **le candidature carenti di uno solo dei dati e/o degli elementi richiesti e/o l'inserimento di dati non coerenti con quanto richiesto nel format, comporta l'inammissibilità della candidatura. Ogni carenza resterà a carico del richiedente non essendo attivabile il soccorso istruttorio per esigenze di non aggravamento dello specifico procedimento avviato con il presente Avviso.**

La trasmissione delle candidature è **consentita, a pena di esclusione dalle ore 09.00 del 06 novembre 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 17 novembre 2025 (termine di chiusura della piattaforma)**. Non verranno prese in considerazione le candidature trasmesse con modalità diverse rispetto a quella indicata, nonché produzioni documentali tardive anche se di carattere meramente integrativo rispetto a candidature già trasmesse tempestivamente.

Si ribadisce che ciascun Ente locale può presentare, a pena di inammissibilità e secondo criteri indicati, una sola candidatura di finanziamento.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o segnalazioni riguardanti la candidatura potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: barriere.architettoniche@indire.it.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Con riferimento alla tipologia di **intervento** di cui all'art. 2 del presente avviso, la valutazione delle candidature, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria, sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri,

a) numero di studenti presenti nell'edificio scolastico oggetto di candidatura per l'anno scolastico 2025/2026 (max 25 punti):

- oltre 1.001 studenti: 25 punti;
- da 501 a 1.000 studenti: 20 punti;
- da 201 a 500 studenti: 15 punti;
- fino a 200 studenti: 10 punti.

b) interventi volti ad assicurare/adeguare l'accessibilità a seguito dell'intervento proposto nell'edificio oggetto di candidatura (max 30 punti – indicare, a pena esclusione, al massimo due tipologie di intervento nel medesimo edificio):

- accessibilità verticale garantita a 3 livelli o più, intendendo i livelli entro e fuori terra ad esclusivo uso scolastico: 20 punti;
- accessibilità verticale garantita a 2 livelli, intendendo i livelli entro e fuori terra ad esclusivo uso scolastico: 10 punti;
- accessibilità orizzontale (anche garantendo accessibilità di tipo percettivo sensoriale etc.) tra ambienti ad esclusivo uso scolastico: 10 punti.

c) vetustà dell'edificio adibito ad uso scolastico (max 25 punti):

- prima e fino al 1970: 25 punti;
- dal 1971 al 1980 incluso: 20 punti;
- dal 1981 al 1990 incluso: 15 punti;
- dal 1991 al 2009 incluso: 5 punti;
- dopo il 2009: 0 punti.

d) livello progettuale approvato con delibera dell'Amministrazione proponente entro la data di trasmissione della candidatura superiore al D.I.P. (max 20)

- progetto esecutivo: 20 punti;
- progetto di fattibilità tecnico economico: 10 punti.

Si precisa che, in relazione alla graduatoria, nei limiti delle risorse stabilite all'art. 2 e nel rispetto della clausola prevista dall'art. 7-bis, comma 2, decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, verrà data preferenza, a parità di punteggio calcolato nelle modalità sopra descritte, alla candidatura pervenuta prima temporalmente.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le graduatorie sono approvate con decreto del Direttore della Direzione generale per l'Edilizia Scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni Scolastiche.
2. Gli enti beneficiari riceveranno, da parte della Direzione Generale per l'Edilizia Scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni Scolastiche, la comunicazione di avvenuto finanziamento nonché l'indicazione dei termini e delle modalità di rendicontazione degli interventi.

3. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione Generale per l'Edilizia Scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'Istruzione e del Merito in favore degli Enti locali beneficiari nel seguente modo:
 - a) anticipo del 40% della somma dovuta, a richiesta dell'Ente locale beneficiario, che dovrà pervenire entro 30 giorni a partire dalla data del decreto di approvazione delle graduatorie, secondo le modalità che saranno definite dalla predetta Direzione generale;
 - b) l'ulteriore 50% della somma dovuta, sulla base degli stati di avanzamento lavori, debitamente certificati dal Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, potrà essere richiesta non prima del raggiungimento del 90% del totale delle somme dovute e previa rendicontazione delle eventuali somme già ricevute;
 - c) il residuo 10% è liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della trasmissione del nulla a pretendere.
4. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'Ente locale e rientreranno nella disponibilità del Ministero per l'eventuale scorrimento della graduatoria.
5. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori è di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione delle graduatorie definitive.
6. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro nove mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione delle graduatorie definitive.
7. Il termine ultimo per la rendicontazione dei lavori è di dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione delle graduatorie definitive.
8. Ai fini del controllo sulla regolarità delle spese richieste a rendicontazione, delle procedure applicate, della correttezza dei dati e della documentazione presentata, potrà essere predisposto, a discrezione del Ministero, un sistema di monitoraggio delle pratiche di tipo a "campione".

ART. 6 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA

1. Sono inammissibili e verranno escluse le candidature:
 - a) che riguardino più di un codice edificio, che riguardino interventi diversi da quelli inerenti all'eliminazione delle barriere architettoniche per come qualificate dalla disciplina vigente;
 - b) presentate in numero superiore ad uno per ciascun ente;
 - c) per le quali l'importo richiesto sia superiore a € **120.000,00** comprensivo di I.V.A., in assenza di cofinanziamento, o, in caso di cofinanziamento, quelle per le quali il costo dell'intervento sia superiore a € **200.000,00** comprensivo di I.V.A.;
 - d) per le quali non risultino indicati gli estremi di approvazione della delibera di approvazione del livello progettuale candidato;
 - e) che siano presentate secondo modalità difformi da quelle previste dall'art. 3 del presente avviso.

ART. 7 –REVOCA/ DECADENZA DEL FINANZIAMENTO

1. Gli Enti beneficiari incorreranno nel provvedimento di revoca/decadenza del finanziamento nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7, del presente avviso;

- b) nel caso in cui i dati e gli elementi riportati nel format di candidatura risultino non essere veritieri;
 - c) qualora l'Ente non provveda alla trasmissione della documentazione giustificativa di spesa, a seguito di espressa richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito;
 - d) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;
 - e) nel caso in cui si accerti che l'edificio non è censito nell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica alla data di presentazione della candidatura;
 - f) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello ammesso a finanziamento, salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;
 - g) qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento pubblico per i medesimi lavori candidati con il presente avviso;
 - h) nel caso in cui l'intervento sia in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente avviso oppure sia stato avviato nel periodo che intercorre tra tale data e quella di approvazione della graduatoria definitiva;
 - i) in ogni altro caso in cui l'ente non fornisca i chiarimenti o le integrazioni documentali richieste entro il termine perentorio assegnato dal Ministero, comunque non inferiore a 5 giorni.
2. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del finanziamento e nelle ipotesi di espressa rinuncia, l'Ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato entro 3 mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d'atto della rinuncia. L'Ente è tenuto a provare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando alla Direzione generale competente, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEGLI ENTI BENEFICIARI

- 1. Gli Enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.
- 2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli Enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.
- 3. È esclusiva responsabilità degli Enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito è manlevato da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.
- 4. In particolare, ciascun Ente beneficiario manleva il Ministero dell'Istruzione e del Merito da qualsiasi responsabilità verso terzi e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.

ART.9 – ALTRE INFORMAZIONI

- 1. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare seguito all'erogazione del finanziamento né ad alcun indennizzo di sorta.
- 2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
- 3. In ogni caso il Ministero dell'istruzione e del Merito si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti o documentazione integrativa per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai proponenti;

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per l'Edilizia Scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni Scolastiche.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandra Cafardi, dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianna Barbieri